

Un quesito sulle ipotesi di conduzione del deposito temporaneo

Domanda Un deposito temporaneo di durata annuale perde i caratteri della temporaneità nel caso in cui il proponente facesse richiesta di proroga per un ulteriore anno? E l'ente locale che ha rilasciato il primo titolo autorizzativo sarebbe legittimato a rilasciarne la proroga?

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il quesito parte da un presupposto del tutto errato perché caratteristica fondamentale e propedeutica del deposito temporaneo è il fatto che non deve e non può essere autorizzato da nessun ente¹ né può un'azienda chiedere tale

¹ Dal volume **“Rifiuti e non Rifiuti”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Edizione novembre 2011 – Diritto all'ambiente - Edizioni): “ (...) Il deposito temporaneo rappresenta nella pratica attuazione dei principi del decreto 152/2006 una importante questione di principio generale atteso che, di fatto, oggi tale concetto rappresenta una diffusissima alternativa allo stoccaggio in sede di produzione aziendale dei rifiuti. Il concetto di “deposito temporaneo” è stato elaborato dalla normativa in materia di rifiuti in coincidenza con l’emanazione del D.Lgs. n. 22/97, la cui definizione è stabilita come: “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti” ed è soggetto ad una serie di condizioni tecniche specifiche che sono indicate in seguito nello stesso punto della stessa norma. Non vi è dubbio che il deposito temporaneo va collocato come eccezione particolare e specifica rispetto alle operazioni di “gestione” in senso stretto (raccolta + trasporto + smaltimento o recupero), nel senso che si tratta di una figura derogatoria che viene di volta in volta estrapolata dal legislatore rispetto a tutto il regime autorizzatorio previsto per la “gestione” dei rifiuti esonerando l’azienda dagli obblighi autorizzatori. Come disciplina di fondo - e questo va evidenziato - il sistema giuridico di settore regola i regimi di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero e dopo aver previsto il regime della prassi amministrativa a carico degli interessati, stabilisce che le disposizioni medesime (che sono la regola) non si applicano al deposito temporaneo (ecco, dunque, il carattere di eccezione del relativo concetto) effettuato nel rispetto delle condizioni poi dettate in modo specifico e dettagliato. Pertanto con tale costruzione giuridica il deposito temporaneo si pone come una “appendice” dell’attività dalla quale si originano i rifiuti e non è ancora in condizione di entrare nella gestione dei rifiuti. In pratica, si colloca in un terreno di confine tra attività produttiva e gestione di quei rifiuti che da quell’attività produttiva decadono. Conseguenza che in base a quanto sancito dall’art. 208, comma 17, D.Lgs. n. 152/06 in presenza del rispetto di determinate condizioni, il deposito temporaneo è reso esente dal regime autorizzatorio. Si tratta delle condizioni previste dalla lettera bb), articolo 183, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 medesimo. Principi speculari alla analoga disciplina della previgente normativa. (...)”.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

inesistente autorizzazione né deve comunicare nulla a nessun ente. Si tratta infatti di una deroga al regime dello stoccaggio a monte (che invece va autorizzato) in primo luogo proprio per tale motivo. Conseguenza in via logica che nessuna proroga temporale può essere richiesta o concessa da nessuno. Molti invece, come il nostro lettore, ritengono ancora che il deposito temporaneo vada autorizzato e questo genera spesso gravi equivoci applicativi, tra i quali l'assurdo concetto del deposito temporaneo extraziendale che sarebbe autorizzabile: invece si tratta di una doppia illogicità giuridica sia perché il deposito temporaneo non va autorizzato, sia perché il deposito temporaneo extraziendale non esiste e si tratta di stoccaggio (che va autorizzato come tale e la cui realizzazione senza tale autorizzazione costituisce reato).

Pubblicato il 21 dicembre 2011

**Per un approfondimento sulle
tematiche connesse alla gestione
dei rifiuti ed ai relativi
sistemi sanzionatori...**

**“RIFIUTI E NON RIFIUTI”
di
Maurizio Santoloci
Valentina Vattani**

**Diritto all'ambiente – Edizioni
www.dirittoambientedizioni.net**

**Maurizio Santoloci
Valentina Vattani**



RIFIUTI E NON RIFIUTI
RIFIUTI E NON RIFIUTI

**Percorso trasversale
tra prassi di fatto
e regole formali
nel campo della gestione di rifiuti**

*Nozioni di rifiuto, rifiuti cessati e sottoprodotti,
trasporti, depositi e stoccaggi,
abbandoni, fertirrigazione, rifiuti liquidi
& altro (tra cui il “rifiutozero”)*